

**STATUTO ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE
ITALO ARGENTINA “PLAZA ARGENTINA”
Associazione di Promozione Sociale**

STATUTO approvato dall'Assemblea dei Soci fondatori del 02 aprile 2013

**Art. 1
COSTITUZIONE**

Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, della L.R.T. 42/2002, e delle norme del codice civile in tema di associazioni è costituita l'Associazione di promozione sociale socio-culturale Italo Argentina “Plaza Argentina”, con sede in Portacomaro (AT) al Corso Matteotti 70/B, associazione senza fine di lucro e con durata illimitata.

**Art. 2
SCOPO SOCIALE E FINALITA'**

L'Associazione intende promuovere il dibattito e la diffusione di informazione sui principali temi culturali ed economici connessi alla evoluzione e alla trasformazione sociale, politica ed economica dell'Argentina ed ai suoi rapporti con la cultura, l'economia e la società italiana.

Si propone di intrattenere e di valorizzare le relazioni culturali ed organizzare strumenti informativi utili alla cooperazione tra cittadini, enti e istituzioni.

L'associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Si propone altresì la divulgazione della cultura argentina in tutte le sue forme artistiche.

L'Associazione si prefigge il perseguimento dello scopo sociale mediante:

- 1.l'organizzazione di convegni, corsi, studi, ricerche, dibattiti, incontri, seminari, manifestazioni pubbliche, manifestazioni fieristiche e di interesse comune, esposizioni, spettacoli e concerti;
- 2.la realizzazione di un centro di orientamento per l'argentino che decide di trasferirsi e/o investire in Italia e l'italiano che decide di trasferirsi e/o investire in Argentina;
- 3.attività di realizzazione e diffusione di materiale didattico in genere (audiovisivi, libri, riviste, documentazione);
- 4.la realizzazione di una Biblioteca, per consultazione dei soci e pubblico in generale, come soci pure, scuola bilingue, centro ricreativo-sportivo, aiuto economico e consulta giuridica;
- 5.il contatto con i distinti settori della comunità per interessarli alle attività associative;
- 6.studiare e sviluppare tutti gli accordi e trattati bilaterali tra l'Argentina e l'Italia, per metterli al servizio dei così e non soci;
- 7.accordi con istituzioni pubbliche e/o private in Italia o all'estero, tendenti alla realizzazione degli obiettivi dell'Associazione;
- 8.la realizzazione e la promozione di un sistema informativo finalizzato alla conoscenza dell'area geografica di cui in oggetto, anche attraverso l'ausilio di sistemi informatici. La banca dati così realizzata sarà messa gratuitamente a disposizione di studenti ricercatori, enti, istituzioni ed operatori economici;
- 9.l'interscambio socio-culturale italo-argentino, promuovendo la diffusione della storia e della realtà contemporanea argentina in tutti i suoi aspetti, salvaguardandone lingua, storia e tradizione;
- 10.la elaborazione di un editoriale, la stampa e la diffusione di periodici, riviste, libri, pubblicazioni,

stampati di qualunque tipo, a carattere provinciale, regionale, nazionale ed internazionale;

11. incoraggiare ed appoggiare ogni iniziativa per un commercio “equo e solidale”;

12. studiare e proporre iniziative legislative, inviare petizioni al Parlamento Nazionale ed Europeo, offrire consulenza e sostegno morale e materiale per il positivo inserimento degli immigrati argentini e italo-argentini nonché ogni altra attività utile al conseguimento delle finalità dell'Associazione:

13. la realizzazione di ogni attività che permetta di raggiungere gli obiettivi enunciati, in conformità con le normative e la legislazione vigente.

Art. 3

SEDE

L'Associazione Socio-Culturale Italo Argentina “Plaza Argentina” ha sede legale in Portacomaro in Corso Matteotti n.70/B, provincia di Asti. L'indirizzo della sede dell'associazione potrà essere modificato anche con semplice delibera dell'Assemblea dei Soci, senza che la modifica costituisca variazione dello Statuto e su deliberazione del Consiglio direttivo si potranno istituire sedi secondarie in altre località del territorio nazionale ed estero.

Art. 4

SOCI

Possono essere soci dell'Associazione persone fisiche e persone giuridiche. L'Associato, che non sia persona fisica, è rappresentato nell'Associazione del proprio legale rappresentante o da persona da esso designata.

1. Gli associati si distinguono in: Soci fondatori, Soci ordinari e Soci onorari.

1.1 Sono Soci fondatori quelli che hanno fondato l'Associazione e che come tali sono elencati nell'atto costitutivo. I Soci fondatori partecipano alle assemblee con diritto di voto e possono ricoprire cariche sociali. Essi partecipano alle spese di gestione dell'Associazione sulla base di una quota associativa stabilita annualmente dal Direttivo.

1.2 Sono Soci ordinari le persone fisiche che indipendentemente dalla loro nazionalità accettino le finalità della Associazione, ne facciano domanda e siano in regola con le quote associative.

1.3 Sono Soci onorari i soci cui l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, abbia conferito tale qualifica, a riconoscimento di meriti particolari. Non sono tenuti al pagamento della quota associativa né a contribuzioni di qualsiasi specie. I Soci onorari possono partecipare alle attività dell'Associazione. Non possono ricoprire cariche sociali e non hanno diritto di voto in Assemblea.

Ogni richiesta di adesione all'associazione è esaminata e ratificata dal Comitato Direttivo e presentata nel corso della prima Assemblea dei Soci successiva. In caso di non accettazione della domanda, l'aspirante Socio ha diritto d'appellarsi all'Assemblea che deciderà definitivamente circa l'idoneità del richiedente.

E' espressamente esclusa la trasmissibilità della quota ad altri associati od a terzi. La titolarità della quota associativa non attribuisce alcuni diritto di carattere patrimoniale sul patrimonio dell'Associazione.

2. Soci svolgono per l'Associazione un'attività non retribuita. Solo su decisioni del Consiglio Direttivo l'attività dei Soci può essere retribuita, nella misura decisa da esso.

3. Nella domanda d'adesione l'aspirante Socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere data per un periodo limitato.
5. Tutti i soci cessano di appartenere all'Associazione per:
 - dimissioni volontarie;
 - non aver effettuato il versamento della quota associativa annuale nell'anno solare;
 - morte;
 - indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci, la quale decide in via definitiva.

Art. 5 **DIRITTI DOVERI DEI SOCI**

1. Tutti i Soci, ad esclusione dei Soci onorari, sono tenuti a corrispondere i contributi associativi per le spese di gestione. La quota associativa dovrà essere versata, nel caso di nuovi soci, dopo la ricevuta comunicazione della delibera di ammissione.
2. Tutti i Soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per il lavoro preventivamente concordato
3. I Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, a pagare le quote ed i contributi nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo ed a presentare il lavoro preventivamente concordato.
4. I soci godono del pieno diritto di voto attivo e passivo e possono accedere a tutte le cariche associative.
5. I Soci espulsi o dimissionari non hanno diritto alla restituzione dei contributi e delle quote versate all'Associazione.

Art. 6 **ORGANI**

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere;
- Il Collegio dei Revisori.

Tutti gli incarichi negli Organi societari sono presentati a titolo gratuito e non prevedono retribuzione alcuna, potranno essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata purchè nei limiti precedentemente concordati.

Art. 7 **L'ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.
2. L'Assemblea dei soci è composta dai soci effettivi.
3. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno entro i primi 4 mesi

dalla chiusura dell'esercizio sociale per la votazione del bilancio consuntivo. L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai Soci nei 30 giorni antecedenti la data fissata per l'assemblea tramite (posta, fax, e-mail e telefono), detta comunicazione potrà essere effettuata con pubblicazione di apposita inserzione sulla stampa periodica dell'Associazione nonché sul sito internet dell'Associazione con indicazione del luogo, del giorno e dell'ora.

4.L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il collegio dei revisori dei conti.

5.L'Assemblea viene convocata dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente e in assenza anche di quest'ultimo dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei Soci; in tal caso il Segretario Generale deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

6.L'Assemblea dei Soci è valida in prima convocazione con la presenza o la delega della metà più uno dei soci effettivi in regola con il pagamento delle quote sociali.

Qualora non si verificasse la presenza del numero legale, l'Assemblea è valida in seconda convocazione, trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o delegati.

7.L'esercizio del diritto di voto è consentito ai soci effettivi e ai soci la cui richiesta di adesione sia stata accolta almeno un mese prima dalla data di convocazione dell'Assemblea.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta; sono ammesse deleghe nella misura di n. 1 (una) per socio partecipante all'Assemblea.

8.L'Assemblea ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione a maggioranza dei presenti. I soci assenti sono vincolati alle decisioni dell'assemblea.

9.L'elezione delle cariche è fatta a maggioranza relativa.

10. Le votazioni si fanno per alzata di mano. Devono farsi appello nominale o per scrutinio segreto quando ne facciano richiesta il Consiglio direttivo o un terzo dei soci.

11. Le votazioni sono sempre a scrutinio segreto quando riguardano le persone.

12. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con le stesse presenze previste per l'assemblea ordinaria e delibera con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

13. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente.

14. Il Presidente nomina tra i presenti un segretario con l'incarico di redigere il verbale di assemblea. Il Presidente constata la validità delle deleghe ed il diritto di intervenire all'assemblea.

Nell'ambito delle finalità dell'Associazione, l'Assemblea ordinaria ha competenze di carattere generale:

- stabilisce gli indirizzi e le direttive generali;
- delibera sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- nomina gli associati onorari;
- delibera sulle proposte di modificazione dello statuto;
- elegge i consiglieri che formeranno il Consiglio Direttivo determinandone il numero;
- delibera sulla relazione del Consiglio Direttivo e su altre questioni sia tecniche che culturali che il Consiglio intenda sottoporre;
- delibera su quanto demandato dal presente statuto;
- decide lo scioglimento dell'associazione, la modalità di liquidazione e destinazione delle attività sociali residue dopo l'avvenuta estinzione delle eventuali passività.

15. L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo reputi necessario, o su richiesta motivata, con predisposto O.d.G., di almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto. L'assemblea straordinaria può prendere decisioni solo in merito ai motivi che hanno portato alla sua convocazione.

Art. 8

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo. Il Direttivo è composto da un numero dispari di persone, da un minimo di cinque ad un massimo di nove Consiglieri scelti tra i soci. Il presidente ed il Consiglio rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità decide il voto il Presidente.

Al Consiglio sono conferiti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per Statuto non è espressamente riservato alla competenza dell'assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla costituzione di sedi secondarie e quant'altro può risultare utile e necessario al perseguimento degli scopi sociali. In particolare modo rientra tra i suoi compiti:

- convocare l'assemblea ordinaria;
- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- deliberare l'ammissione degli associati ordinari;
- proporre la nomina dei soci onorari all'Assemblea;
- stabilire l'ammontare della quota associativa e dei contributi ordinari e straordinari dovuti;
- redigere il bilancio consuntivo e preventivo;
- proporre emendamenti modifiche allo Statuto;
- deliberare sulla delega dei poteri ai propri membri;
- decidere in merito alla stipula degli atti e dei contratti inerenti alla attività sociale;
- assumere e licenziare il personale necessario al funzionamento dell'Associazione, determinandone il compenso;
- provvedere a formare ed emanare i regolamenti e le norme che regolano l'uso della sede sociale, delle attrezzature ed il comportamento dei soci all'interno dell'Associazione e nell'ambito delle attività della stessa;
- adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del personale dell'Associazione.

Nel caso in cui uno o più consiglieri venissero a mancare, per qualsiasi causa, subentreranno, ai Consiglieri venuti meno, i non eletti alla carica in ragione dei voti ricevuti; il Presidente del Consiglio dovrà notificare l'ingresso alla carica al Consigliere succedente entro trenta giorni dalla vacanza verificatasi e comunque non oltre alla prima convocazione. I nuovi consiglieri resteranno in carica per la residua durata del Consiglio Direttivo.

Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica dovranno convocare l'assemblea per l'elezione dei membri mancanti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno ogni due mesi, su convocazione del Presidente comunicata almeno sette giorni prima dell'adunanza. Di ogni seduta consiliare viene redatto verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, sarà conservata in segreteria nel libro verbali a disposizione dei Soci che ne vogliano prendere visione.

Art. 9

IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i Soci, a maggioranza semplice. L'incarico ha durata triennale.

Esercita i compiti di rappresentanza inerenti le proprie funzioni, rappresenta legalmente l'associazione in giudizio e verso terzi. Ha firma sociale. Può accettare lasciti e donazioni di qualsiasi genere.

Convoca e presiede le riunioni delle Assemblee e del Consiglio direttivo e ne assicura il regolare funzionamento; in caso di assenza o impedimento o dimissioni prima della scadenza, è sostituito dal vice-presidente.

Il presidente provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio direttivo.

Art. 10 **IL VICE PRESIDENTE**

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo e svolge tutte quelle mansioni di cui venga espressamente delegato dallo stesso Presidente.

Art. 11 **IL SEGRETARIO**

Il Segretario è eletto dall'Assemblea ordinaria dei soci, a maggioranza semplice.

L'incarico ha durata triennale.

Ha funzioni operative di supporto tecnico, coordina ed armonizza dei diversi organi dell'associazione, controlla l'adempimento delle diverse incombenze connesse alla vita dell'Associazione, al fine di garantire la continuità ed il buon funzionamento.

Nei limiti dei poteri delegati, ha firma sociale.

E' tenuto a redigere i verbali del Consiglio Direttivo, provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei Soci, al disbrigo della corrispondenza; è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali, provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa; alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alla decisioni del comitato, è a capo del personale.

In caso di assenza od impedimento del Segretario ne assume le funzioni il consigliere più anziano di età.

Art. 12 **IL TESORIERE**

Il Tesoriere sovrintende alle operazioni di cassa, alla gestione amministrativa, alla regolare tenuta delle scritture contabili, redige i bilanci dell'Associazione. Nei limiti dei poteri delegati, ha firma sociale dell'Associazione.

Art. 13 **IL COLLEGIO DEI REVISORI**

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'assemblea dei Soci e dura in carica per tre anni.

L'organismo è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il presidente verrà eletto in seno al collegio tra i membri effettivi. Al collegio spetta il controllo della contabilità della Associazione e del bilancio, riferisce direttamente all'assemblea. I revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo sulle questioni di natura finanziaria.

Art. 14
CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in ordine all'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli associati o tra l'associazione e gli associati, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Arbitro amichevole compositore che emetterà un lodo inappellabile e senza formalità di procedura.

La determinazione dell'Arbitro avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

L'Arbitro deve essere designato dalle parti di comune accordo. In caso di disaccordo la designazione spetterà al presidente del Foro Giudiziario Competente su istanza di entrambe le parti.

Art. 15
TIPO, DURATA E SOSTITUZIONE DELLE CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali sono gratuite e onorifiche, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 16
FINANZE

1. L'Associazione provvede al proprio funzionamento con i seguenti mezzi finanziari:
 - a. Il provento derivante dalla riscossione delle quote di adesione annuali dei soci ordinari nella misura determinata dal Consiglio Direttivo;
 - b. I contributi della Comunità Europea, di Organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali o di istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi da realizzare nell'ambito dei fini statutari;
 - c. I contributi ordinari e straordinari che siano versati da chi associato o terzo, intenda sostenere le attività dell'Associazione;
 - d. Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche e premi;
 - e. Donazioni e lasciti testamentari;
 - f. Introiti derivanti da convenzioni;
 - g. Rendite di beni mobili o immobili pervenute all'Associazione a qualunque titolo;
 - h. Ogni altro provento derivante dallo svolgimento dell'attività associativa compatibile con le finalità sociali dell'Associazione.
2. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario.

Art. 17
BILANCIO

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal conto consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

3.L'esercizio finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare.

4.Il Consiglio predispose il conto consuntivo annuale dell'Associazione e lo sottopone all'assemblea entro il 31 dicembre di ogni anno per l'approvazione.

Art. 18 **GESTIONE DEI RICAVI**

L'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per l'attuazione dell'attività istituzionale. L'Associazione non può distribuire utili o avanzi di gestione, anche indirettamente, né fondi o risorse o capitale nel corso delle sue attività.

Art. 19 **MODIFICHE STATUTARIE**

Le proposte di modifiche allo Statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque Soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci.

Art. 20 **SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

1.L'assemblea delibera l'eventuale scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, e in tal caso nomina uno o più liquidatori nonché dispone in merito alla devoluzione del patrimonio sociale.

2.Il patrimonio deve essere devoluto ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fii di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 **DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, alla L.R.T. 42/2002, alle norme del codice civile e alla normativa vigente in materia.

Il Segretario

Ivan Gallizzi

Il Presidente

Daniel Alberto Ormeno